



Ministero dell'Istruzione

Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi"

Sezioni: Classico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate
Via Martiri delle Foibe,8 - 25087 Salò (BS) - Tel. 036520957-0365520150
Fax 0365521130 - C.F.87002130174 - C.M.BSPS05000X
www.liceofermisalo.edu.it e-mail uffici : bsps05000x@istruzione.it
Posta elettronica certificata:bsps05000x@pec.istruzione.it



Prot. 30

Salò, 3 gennaio 2022

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

Il Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" - C.F. 8702130174 - rappresentato nella persona del Legale Rappresentante, Prof.ssa Maria Gabriella Podestà, Dirigente Scolastico pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo, in Via Martiri delle Foibe n.8 - 25087 Salò (BS);

E

il **Dott. Michele Salvagno** — nato a _____ - Codice fiscale _____ - Partita
Iva _____ - residente a _____

PREMESSO

- che il D. Lgs. 165/2001, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'Art. 7, "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale", prevede che, per specifiche esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
- che il Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" di Salò intende predisporre un servizio annuale di consulenza e supporto psicologico rivolto ad alunni, famiglie e personale e che tale intervento prevede le prestazioni professionali specialistiche di un esperto;
- che il dott. Michele Salvagno è stato individuato come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito *curriculum vitae* depositato agli atti della scuola, a seguito di Avviso di Selezione regolarmente pubblicato all'Albo (Prot. 16332 del 28/11/2021);
- che il Dott. Salvagno non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - DURATA

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole a decorrere dal 17/01/2022 fino al 08/06/2022.

ART. 2 - SEDE

Il Dott. Michele Salvagno, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito *curriculum vitae* depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera professionale per un max di 80 ore annuali di consulenza e supporto psicologico

rivolto ad alunni, famiglie e personale, in presenza (presso la sede di Salò) e/o a distanza (nel caso di emergenza Covid), nel corso dell'anno scolastico 2021-2022.

ART. 3 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Liceo Scientifico Statale "E. Fermi", a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Dott. Michele Salvagno, si impegna a corrispondere un compenso orario lordo onnicomprensivo di €. 40,00 per un totale massimo di € 3.200,00 (= tremiladuecento).

Esso verrà corrisposto al termine dell'anno scolastico, previa presentazione della relazione finale sull'attività svolta e della relativa fattura elettronica.

ART. 4 – TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E COPERTURA ASSICURATIVA

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto Scolastico provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Art. 5 – CLAUSOLE RISOLUTIVE

In caso di inadempimento parziale o totale da parte dell'esperto, che non derivi da cause imputabili a codesto Istituto, il Dirigente attiverà la procedura di risoluzione del contratto con effetto immediato, dandone comunicazione all'interessato tramite posta elettronica certificata.

In tal caso l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di valutare il risarcimento di eventuali danni.

Qualora la prestazione fornita dall'esperto risulti non conforme a quanto previsto dal presente contratto, il Dirigente Scolastico potrà chiedere di ottemperare agli impegni contrattuali nelle modalità e quantità di prestazioni previste, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza.

ART. 6 – SOSPENSIONE ATTIVITÀ

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

ART. 7 – FORO COMPETENTE

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie, il Foro competente è il quello di Brescia.

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro posto in essere dal presente contratto o comunque connessi alla gestione dello stesso.

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accadervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Esperto incaricato
Dott. Michele Salvagno

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà